ASSEGNAZIONE DI INSEGNANTI ORDINARI DEL RUOLO NORMALE E DI PERSONALE DIRETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRESSO ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELLA ISTRUZIONE PRIMARIA

Art. 4

Il Ministro per la pubblica istruzione entro il 31 dicembre di ogni anno, presentera' al Parlamento, in base ai rapporti degli enti e dei provveditori agli studi, una relazione generale dei risultati conseguiti nel corso di ciascun anno scolastico in applicazione delle convenzioni stipulate a termini della presente legge.

Versione in vigore dal 11 maggio 1969, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Assegnazione di insegnanti ordinari del ruolo normale e di personale direttivo della scuola elementare presso enti operanti nel settore della istruzione primaria
Estremi	Legge 13 marzo 1969, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/assegnazione-di-insegnanti-ordinari-del-ruolo-normale-e-di-personale/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it